

Ordinanza sui medicinali per uso veterinario (Ordinanza sui medicinali veterinari, OMVet)

del 18 agosto 2004 (Stato 1° luglio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 capoverso 2 lettera b, 42 capoverso 3, 44 e 82 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 2000¹ sugli agenti terapeutici (LATer);
visto l'articolo 9 della legge del 9 ottobre 1992² sulle derrate alimentari (LDerr),
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza si prefigge di:

- a. garantire un'utilizzazione corretta dei medicinali per uso veterinario (medicamenti veterinari);
- b. proteggere i consumatori dalla presenza di residui indesiderati di medicinali veterinari nelle derrate alimentari di origine animale;
- c. garantire un adeguato approvvigionamento con medicinali veterinari di alta qualità, sicuri ed efficaci allo scopo di proteggere la salute degli animali.

Art. 2 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. i requisiti in materia di prescrizione, dispensazione e utilizzazione di medicinali veterinari;
- b. le condizioni per la fabbricazione di foraggi medicinali da parte di detentori di animali per i propri effettivi;
- c. i particolari obblighi di diligenza dei detentori di animali da reddito;
- d. l'utilizzazione di medicinali non omologati;
- e. le esigenze relative all'obbligo di tenere una documentazione e un registro;
- f. l'unificazione e il coordinamento dell'esecuzione;
- g. i requisiti in materia di trattamento di dati sul consumo di medicinali veterinari.

RU 2004 4057

¹ RS 812.21

² RS 817.0

Art. 3 Definizioni

¹ Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a.³ *animali da reddito*: animali delle specie che possono essere utilizzate per produrre derrate alimentari secondo la legislazione sulle derrate alimentari, come pure le api;
- b. *animali domestici*:
 1. animali di specie non ammesse per la produzione di derrate alimentari,
 2. animali delle seguenti specie sempre che non servano alla produzione di derrate alimentari e siano tenuti o destinati a essere tenuti nell'ambiente domestico nell'interesse dell'animale o per compagnia: equidi, volatili domestici, conigli domestici, selvaggina tenuta in cattività, rane, rettili d'allevamento, pesci, crostacei, molluschi ed echinodermi.⁴

² Sono inoltre applicabili le definizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 17 ottobre 2001⁵ sull'autorizzazione dei medicinali.

Capitolo 2: Prescrizione, dispensazione e utilizzazione di medicinali veterinari

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 4 Etichetta supplementare

Chi dispensa medicinali veterinari per i quali vige l'obbligo di tenere un registro (art. 26) deve apporre su ogni imballaggio del medicinale veterinario dispensato, oltre all'etichetta originale, un'etichetta supplementare contenente almeno le seguenti indicazioni:

- a. nome e indirizzo della persona, dello studio o della farmacia che dispensa il medicinale veterinario;
- b. data della dispensazione;
- c. nome del detentore di animali.

Art. 5 Istruzione per l'uso

¹ Il veterinario deve redigere per ogni medicinale veterinario di cui all'articolo 26 da lui prescritto o dispensato un'istruzione per l'uso conformemente. Quest'ultima comprende:

- a. la designazione dell'animale o del gruppo di animali da trattare;
- b. l'indicazione;

³ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. 2 dell'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5451).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2311).

⁵ RS **812.212.1**

- c. l'applicazione;
- d. il dosaggio e la durata dell'utilizzazione;
- e. i termini d'attesa;
- f. altre informazioni come prescrizioni di deposito, sempre che queste ultime non figurino sul contenitore (imballaggio primario).

² Per medicinali dispensati per la scorta, nonché per medicinali che non sono impiegati durante il periodo di utilizzazione per l'indicazione data, l'istruzione per l'uso dev'essere consegnata per scritto. Quest'ultima va riportata sull'etichetta supplementare o consegnata separatamente. Se viene consegnata separatamente, deve poter essere attribuita inequivocabilmente al medicamento veterinario.

³ Per trattamenti di lunga durata, l'istruzione per l'uso dev'essere sempre consegnata per scritto.

Art. 6 Cambiamento di destinazione di medicinali omologati

¹ Se, per il trattamento di una malattia, non è stato omologato alcun medicamento veterinario, il veterinario può prescrivere, dispensare o utilizzare un medicamento veterinario, omologato per la stessa specie animale di destinazione ma per un'altra indicazione, nello stesso dosaggio previsto per l'indicazione ammessa.⁶

² Se un simile medicamento veterinario non è disponibile, il veterinario può prescrivere, dispensare o utilizzare nella successione seguente:

- a. un medicamento veterinario omologato dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) per un'altra specie animale di destinazione;
- b. un medicamento per uso umano omologato dall'Istituto.⁷

³ I medicinali omeopatici, antroposofici e fitoterapeutici omologati possono essere utilizzati anche per una diversa destinazione, se un medicamento è omologato per l'indicazione o la specie animale da trattare.

⁴ Medicinali, che contengono organismi geneticamente modificati, non possono essere destinati a uno scopo diverso.

⁵ È fatto salvo l'articolo 12.

⁶ Per motivi di sicurezza del medicamento o della derrata alimentare l'Istituto può escludere un medicamento omologato con procedura semplificata o singole sostanze attive dal cambiamento di destinazione.⁸

Art. 7 Importazione di medicinali veterinari da parte di operatori sanitari

¹ Un operatore sanitario può importare medicinali per animali pronti per l'uso che non sono omologati in Svizzera solo con l'autorizzazione dell'Istituto. L'autoriz-

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2010, in vigore dal 15 apr. 2010 (RU **2010** 1299).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2010, in vigore dal 15 apr. 2010 (RU **2010** 1299).

⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2010, in vigore dal 15 apr. 2010 (RU **2010** 1299).

zazione concerne al massimo la quantità di un fabbisogno annuo per l'approvvigionamento della propria clientela e viene rilasciata solo se:

- a. non è omologato o non esiste alcun medicamento alternativo o alcun medicamento equivalente a livello medico;
- b. il medicamento è omologato da uno Stato con un sistema di omologazione equivalente riconosciuto dall'Istituto;
- c. questa omologazione si riferisce all'indicazione corrispondente; e
- d. l'Istituto non ha sostanziali dubbi giustificati in merito alla sicurezza del medicamento e, nel caso dei medicinali per gli animali da reddito, alla sicurezza delle derrate alimentari.⁹

² Un operatore sanitario che dispone di un'autorizzazione per il commercio al dettaglio rilasciata dal Cantone competente può importare senza autorizzazione medicinali in piccole quantità, per il trattamento di un animale domestico o di un gruppo di animali domestici, purché questi medicinali siano omologati in un Paese con un controllo equivalente dei medicinali e in Svizzera non sia omologato un medicamento alternativo. L'operatore sanitario responsabile dell'importazione tiene un registro a questo riguardo.

³ L'importazione di medicinali immunologici necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV).

⁴ L'importazione di medicinali non omologati che contengono organismi geneticamente modificati è vietata.

⁵ Un operatore sanitario, attivo in Svizzera in virtù di un disciplinamento internazionale, può utilizzare o dispensare medicinali solo nel rispetto della presente ordinanza. Se è autorizzato da un trattato internazionale¹⁰, detto operatore può utilizzare o dispensare solo medicinali omologati nel suo Paese d'origine o in Svizzera e solo nell'ambito di una visita dell'effettivo (art. 10 cpv. 1).

Art. 8 Restrizioni nella dispensazione

¹ Per le vaccinazioni che devono essere confermate da un certificato veterinario, i vaccini possono essere somministrati esclusivamente in presenza del veterinario.

² I medicinali veterinari utilizzati a scopo anestetico per la decornazione o la castrazione possono essere dispensati solo ai detentori di animali titolari di un attestato di competenza di cui all'articolo 32 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 aprile 2008¹¹ sulla protezione degli animali.¹²

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2010, in vigore dal 15 apr. 2010 (RU 2010 1299).

¹⁰ RS 0.811.119.136/.163/.349/.454.1

¹¹ RS 455.1

¹² Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. 6 all'O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 2985).

³ I medicinali considerati sostanze stupefacenti non possono essere dispensati per animali da reddito.¹³ Sono fatti salvi medicinali veterinari, omologati specificatamente dall'Istituto per le indicazioni menzionate nel capoverso 2.

Art. 9 Dispensazione di medicinali in commerci zoologici e di apicoltura

¹ Chi può tenere e vendere animali vivi in un commercio zoologico, può dispensare, in virtù dell'autorizzazione cantonale concessa secondo l'articolo 30 della legge del 15 dicembre 2000¹⁴ sugli agenti terapeutici, medicinali per pesci ornamentali, uccelli canori e ornamentali, piccioni viaggiatori, rettili, anfibi e piccoli mammiferi, se possiede una formazione approvata dall'UFV.¹⁵

² Chi intende dispensare medicinali per api ad apicoltori, necessita di un'autorizzazione cantonale per il commercio al dettaglio. Quest'ultima può essere rilasciata se il richiedente ha frequentato un corso approvato dall'UFV e segue regolarmente corsi di perfezionamento. L'autorizzazione consente anche al titolare di inviare ad apicoltori medicinali antiparassitari per le api senza ricetta.

³ Gli ispettorati cantonali degli apicoltori sono autorizzati anche a dispensare medicinali.

⁴ L'Istituto stabilisce i medicinali che possono essere dispensati. Esso può anche designare medicinali secondo l'articolo 25 dell'ordinanza del 17 ottobre 2001¹⁶ sui medicinali.

Sezione 2: Prescrizione e dispensazione di medicinali veterinari per animali da reddito

Art. 10 Esame dello stato di salute, convenzione Mvet

¹ Prima di prescrivere o dispensare un medicinale veterinario per il quale è prescritta la tenuta di un registro (art. 26), i veterinari devono esaminare personalmente lo stato di salute dell'animale da reddito o del gruppo di animali da reddito da trattare (visita dell'effettivo).

² I veterinari e gli studi veterinari possono stipulare con il detentore di animali una convenzione scritta relativa a visite regolari all'azienda e al corretto impiego di medicinali veterinari (convenzione Mvet). In questo caso possono prescrivere o dispensare medicinali veterinari anche senza una visita preliminare dell'effettivo.

³ Per diverse specie animali possono essere stipulate convenzioni Mvet distinte.

¹³ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. 2 dell'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5451).

¹⁴ RS 812.21

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. 2 dell'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5451).

¹⁶ RS 812.212.21

⁴ I criteri di valutazione, la frequenza delle visite e il contenuto della convenzione Mvet sono disciplinati nell'allegato 1.

Art. 10a¹⁷ Sostanze e preparati vietati

È vietato somministrare ad animali da reddito le sostanze e i preparati di cui all'allegato 4.

Art. 11 Quantità di medicinali veterinari prescritti o dispensati

¹ In occasione di una visita dell'effettivo può essere prescritta o dispensata solo la quantità di medicinali veterinari necessaria per il trattamento e il seguito del trattamento degli animali interessati dall'indicazione data.

² Se esiste una convenzione Mvet, il veterinario può prescrivere o dispensare per una determinata indicazione medicinali veterinari in funzione delle dimensioni dell'effettivo, anche per la scorta:

- a. a scopo di profilassi: il fabbisogno per quattro mesi al massimo;
- b. per il trattamento di un singolo animale o di un piccolo gruppo: il fabbisogno per tre mesi al massimo;
- c. a scopo di anestesia in caso di decornazione nelle prime settimane o in caso di castrazione precoce: il fabbisogno per tre mesi al massimo;
- d. per trattamenti antiparassitari: il fabbisogno per 12 mesi al massimo.

³ Chi sostituisce la persona o rappresenta lo studio che ha concluso la convenzione Mvet può prescrivere o dispensare medicinali veterinari solo per l'indicazione data, il trattamento scelto e il seguito del trattamento nonché il numero degli animali da trattare.

Art. 12¹⁸ Cambiamento di destinazione di medicinali omologati

¹ Nel caso di animali da reddito, possono essere utilizzati per una diversa destinazione solo medicinali,

- a. che contengono esclusivamente sostanze attive per le quali la legislazione sulle derrate alimentari prevede concentrazioni massime;
- b. che figurano nelle liste *a e b* dell'allegato 2, oppure
- c. le cui sostanze attive, nel caso di medicinali omeopatici e antroposofici, presentano un potenziamento D6 o più.

² Le sostanze e i preparati vietati (art. 10a) non possono essere utilizzati diversamente dalla loro destinazione.

¹⁷ Introdotta dal n. II 1 dell'all. 2 dell'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5451).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. 2 dell'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5451).

³ Per gli animali addomesticati delle famiglie zoologiche delle *Equidae*, *Camelidae* e per la selvaggina tenuta in cattività ammessa per la produzione di derrate alimentari possono anche essere prescritti o dispensati medicinali con sostanze attive che non soddisfano i requisiti del capoverso 1. Sono esclusi i medicinali con sostanze attive secondo l'articolo 10a.

⁴ Nel caso delle api nessun medicinale può essere utilizzato diversamente dalla sua destinazione.¹⁹

Art. 13 Termini d'attesa per medicinali utilizzati per una diversa destinazione

¹ Ai medicinali veterinari, omologati per la stessa specie animale ma per un'altra indicazione, si applicano, in presenza dello stesso dosaggio e della stessa utilizzazione, gli stessi termini d'attesa previsti per l'indicazione ammessa.

² I medicinali veterinari omologati per un'altra specie animale nonché i medicinali per uso umano possono essere utilizzati solo conformemente all'omologazione. Per questi medicinali sono applicabili i seguenti termini d'attesa:

- a. se le sostanze attive contenute nel medicinale figurano nella lista a dell'allegato 2, non è necessario alcun termine d'attesa;
- b. se le sostanze attive contenute nel medicinale figurano nella lista b dell'allegato 2 e il medicinale è somministrato a un animale della stessa classe zoologica dell'animale per il quale è stato omologato, si applica il termine d'attesa più lungo valido per questa classe;
- c. se, per le sostanze attive di un medicinale, la legislazione sulle derrate alimentari prevede concentrazioni massime o il medicinale è somministrato ad animali di una classe zoologica per la quale non è stato omologato, per ogni singola derrata alimentare ottenuta dall'animale occorre rispettare almeno i seguenti termini d'attesa:
 1. 7 giorni per il latte e le uova;
 2. 28 giorni per tessuti commestibili e
 3. 500 giorni diviso per la temperatura media dell'acqua in °C per i pesci.

³ Se esistono indizi secondo cui le concentrazioni massime non possono essere rispettate mediante i termini d'attesa minimi, il veterinario prescrittore deve prorogare il termine.

⁴ Per medicinali utilizzati per una diversa destinazione conformemente all'articolo 12 capoverso 3, il termine d'attesa è di sei mesi.

⁵ Per medicinali omeopatici, antroposofici e fitoterapeutici omologati si può rinunciare ai termini d'attesa, se le sostanze attive contenute nel medicinale:

- a. figurano nella lista a dell'allegato 2; o
- b. presentano un potenziamento D6 o più.

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2010, in vigore dal 15 apr. 2010 (RU 2010 1299).

Art. 14²⁰ Medicamenti di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere a–c^{bis} LATer

¹ I medicamenti di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere a–c^{bis} LATer possono essere prescritti o dispensati o utilizzati per gli animali da reddito soltanto se nessun medicamento è omologato e nessun medicamento omologato può essere utilizzato diversamente dalla sua destinazione.

² Per fabbricare un simile medicamento possono essere prescritte e impiegate unicamente le sostanze attive che figurano nella lista a dell'allegato 2 oppure che presentano un potenziamento D6 o più. È fatto salvo l'articolo 12 capoverso 3.

³ Per trattare le api non può essere prescritto, dispensato o utilizzato nessun medicamento di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere a–c^{bis} LATer.

Art. 15²¹ Disposizioni speciali per animali della specie equina

¹ Un animale della famiglia zoologica degli Equidi è considerato, dalla nascita, un animale da reddito.

² Se non è destinato alla produzione di derrate alimentari deve essere designato come animale domestico. Questo scopo d'utilizzo non può più essere modificato.

³ Lo scopo d'utilizzo va iscritto nella banca dati sul traffico di animali e nel passaporto per equide di cui all'articolo 15c dell'ordinanza del 27 giugno 1995²² sulle epizootie.

⁴ Se le indicazioni nel passaporto per equide divergono da quelle nella banca dati sul traffico di animali prevalgono le indicazioni della banca dati sul traffico di animali.

Sezione 3:

Fabbricazione di foraggi medicinali nonché dispensazione e somministrazione di foraggi medicinali e premiscele di medicinali

Art. 16 Prescrizione e istruzione per l'uso

¹ Il veterinario che prescrive una premiscela di medicinali o un foraggio medicinale per una terapia di gruppo per via orale deve avvalersi del modulo ufficiale della ricetta dell'UFV e fornire le seguenti indicazioni:²³

- a. nome e indirizzo del detentore;
- b. specie e numero degli animali da trattare;
- c. indicazione e, se richiesta, data del controllo successivo;

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2010, in vigore dal 15 apr. 2010 (RU **2010** 1299).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2311).

²² RS **916.401**

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1455).

- d. designazione e numero di omologazione della premiscela per foraggi medicinali;
- e. istruzioni generali e specifiche dell'azienda per la fabbricazione e la somministrazione, segnatamente dosaggio, durata del trattamento e termine d'attesa;
- f. nome e indirizzo del veterinario prescrittore o dello studio;
- g. data della prescrizione.

² L'istruzione per l'uso riguardante la terapia di gruppo per via orale comprende le indicazioni di cui al capoverso 1. Essa deve essere iscritta sullo stesso modulo ufficiale della prescrizione.

³ L'originale della prescrizione è destinato all'azienda di fabbricazione. Il detentore di animali, il veterinario e il veterinario cantonale ne ricevono ciascuno una copia. Il veterinario conserva la copia nella cartella medica.

⁴ L'UFV può mettere a disposizione il modulo in formato elettronico.²⁴

Art. 17 Ricetta

¹ Le aziende di fabbricazione possono dispensare foraggi medicinali solo dietro presentazione di una ricetta allestita su modulo ufficiale. È vietato allestire una ricetta a posteriori.

² Le ricette possono essere eseguite solo una volta.

Art. 18 Aggiunta di medicinali veterinari in impianti propri all'azienda

¹ Chi, negli impianti tecnici della propria azienda agricola, aggiunge medicinali ai foraggi, necessita di un'autorizzazione di fabbricazione dell'Istituto conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 17 ottobre 2001²⁵ sull'autorizzazione dei medicinali.²⁶

² Non necessita di un'autorizzazione di fabbricazione chi, per il proprio effettivo:

- a. fabbrica al massimo una razione giornaliera per gli animali da trattare;
- b. aggiunge manualmente nella mangiatoia medicinali veterinari alla razione.

Art. 19 Requisiti posti all'azienda per l'aggiunta e la somministrazione di medicinali

Un'azienda agricola, nei cui impianti tecnici sono aggiunti medicinali ai foraggi o nella quale sono somministrati foraggi medicinali, deve soddisfare i seguenti requisiti:

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1455).

²⁵ RS 812.212.1

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2010, in vigore dal 15 apr. 2010 (RU 2010 1299).

- a. deve aver stipulato un contratto scritto con un responsabile tecnico;
- b. deve disporre di impianti adeguati;
- c. deve utilizzare solo una premiscela di medicinali che, secondo l'informazione sui medicinali veterinari, sia adatta quale aggiunta nel processo di lavorazione previsto;
- d. deve registrare in un sistema di documentazione le istruzioni di lavoro, le descrizioni dei procedimenti e i protocolli relativi ai principali processi.

Art. 20 Responsabile tecnico

¹ Il responsabile tecnico esercita una sorveglianza tecnica diretta sull'azienda e assicura in particolare il corretto impiego dei medicinali. Egli è responsabile della qualità e della corretta somministrazione dei foraggi medicinali fabbricati nell'azienda. Egli è autorizzato a impartire istruzioni nel suo settore d'attività.

² Egli deve disporre delle necessarie conoscenze specifiche e soddisfare in particolare le seguenti esigenze dal profilo professionale:

- a. avere una formazione universitaria in medicina veterinaria o farmaceutica;
- b. aver seguito una formazione supplementare di tre giorni, completata da un corso di perfezionamento di un giorno ogni cinque anni.

³ In un'azienda, che ha concluso una convenzione Mvet con un veterinario, quest'ultimo funge da responsabile tecnico, sempre che abbia assolto la formazione supplementare.

⁴ L'Istituto definisce il contenuto della formazione supplementare e del perfezionamento.

Art. 21 Requisiti posti agli impianti per l'aggiunta e la somministrazione di medicinali

¹ L'impianto utilizzato in un'azienda agricola per l'aggiunta di medicinali ai foraggi o per la macinazione, la distribuzione o la somministrazione di foraggi medicinali deve essere concepito in modo tale che:

- a. il processo di miscelazione assicuri una miscela di medicinali e foraggi omogenea;
- b. il foraggio medicinale possa essere somministrato agli animali conformemente alla prescrizione; e
- c. sia facile da pulire.

² Il produttore, il suo rappresentante domiciliato in Svizzera o l'importatore collauda l'impianto prima della messa in esercizio e istruisce il detentore di animali da reddito circa la corretta utilizzazione.

³ Sono fatte salve le condizioni per l'immissione in commercio secondo le disposizioni della legge federale del 12 giugno 2009²⁷ sulla sicurezza dei prodotti (LSPro).²⁸

Capitolo 3: Obbligo di diligenza e di comunicazione dei detentori di animali da reddito

Art. 22 Obbligo di diligenza

Chi detiene animali da reddito è obbligato a conservare i medicinali veterinari a disposizione nell'azienda in maniera ordinata e in condizioni igienicamente irreprensibili e sicure secondo le prescrizioni per la conservazione e il deposito contenute nell'informazione sul medicinale veterinario e nell'istruzione per l'uso. Le istruzioni per l'uso scritte vanno conservate fintanto che il medicinale veterinario si trova nell'azienda.

Art. 23 Obbligo di comunicazione in caso di cambiamento di detentore

¹ I detentori di animali da reddito, che trasferiscono in un'altra azienda un animale addomesticato delle famiglie zoologiche dei *Bovidi*, *Suidi*, *Camelidi*, *Cervidi* ed *Equidi* o selvaggina tenuta in cattività ammessa per la produzione di derrate alimentari, devono confermare per scritto che:

- a. l'animale non è stato malato né si è ferito o infortunato negli ultimi dieci giorni;
- b. tutti i termini d'attesa dopo un trattamento con medicinali veterinari sono scaduti.

² Se tale conferma non può essere rilasciata, occorre consegnare una copia del giornale dei trattamenti e indicarvi per scritto il tipo di malattia o ferita.

³ Queste indicazioni devono figurare, nel caso di animali ad unghia fessa, nel Queste indicazioni devono figurare, nel caso di animali ad unghia fessa, nel certificato d'accompagnamento di cui all'articolo 12 dell'ordinanza del 27 giugno 1995²⁹ sulle epizootie e, nel caso di equidi considerati animali da reddito, nel passaporto per equide. Per gli equidi macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita, queste indicazioni vanno riportate nell'attestato di registrazione di cui all'articolo 22 capoverso 2 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011³⁰ concernente la banca dati sul traffico di animali (BDTA).³¹

²⁷ RS **930.11**

²⁸ Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2583).

²⁹ RS **916.401**

³⁰ RS **916.404.1**

³¹ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. 2 dell'O BDTA del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5453).

Art. 24 Particolari obblighi di diligenza nella produzione di derrate alimentari

¹ La carne, il latte, le uova e il miele, nonché i prodotti che ne derivano non possono essere utilizzati quali derrate alimentari, fintanto che per gli animali interessati non è scaduto il termine d'attesa per il medicamento veterinario utilizzato. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 novembre 2005³² concernente la macellazione e il controllo delle carni.³³

² Il latte raccolto prima della scadenza del termine d'attesa può essere utilizzato quale foraggio per animali da reddito. Per gli animali abbeverati, ogni utilizzazione di questo latte va documentata quale impiego di medicinali. I termini d'attesa validi per il medicamento corrispondente vanno rispettati.

Capitolo 4: Obbligo di tenere un registro e obbligo di registrazione

Art. 25 Persone soggette all'obbligo del registro

Ha l'obbligo di tenere un registro chi è autorizzato a dispensare medicinali ad animali da reddito secondo l'articolo 24 LATer (persone autorizzate a dispensare medicinali) e chi detiene animali da reddito.

Art. 26 Oggetto del registro

Vanno iscritti a registro:

- a. i medicinali veterinari soggetti a prescrizione;
- b. i medicinali veterinari per i quali occorre rispettare un termine d'attesa;
- c.³⁴ i medicinali utilizzati secondo gli articoli 6 e 12, eccettuati quelli di cui all'articolo 13 capoverso 5;
- d. i medicinali veterinari non soggetti a omologazione (art. 9 cpv. 2 LATer),
- e. i medicinali importati secondo l'articolo 7.

Art. 27 Persone autorizzate a dispensare medicinali

¹ Le persone autorizzate a dispensare medicinali devono indicare per ogni dispensazione di medicinali per animali da reddito:

- a. la designazione del medicamento (denominazione commerciale);
- b. la quantità in unità di confezioni o la dose;
- c. la data della dispensazione o dell'utilizzazione;

³² RS 817.190

³³ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. 2 dell'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5451).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. 2 dell'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5451).

d. il nome e l'indirizzo del detentore degli animali.

² Le persone autorizzate a dispensare e a prescrivere medicinali veterinari devono iscrivere queste indicazioni nella cartella medica dell'animale o del gruppo di animali di un effettivo o memorizzarle su un supporto comparabile accessibile in ogni momento. Se dispensano medicinali sia per animali da reddito sia per animali domestici, la documentazione deve indicare in modo sufficientemente chiaro le quantità rispettive di medicinali somministrati.

³ Le persone autorizzate a dispensare ma non a prescrivere medicinali veterinari devono inoltre allegare la prescrizione veterinaria o, nel caso non sia necessaria una prescrizione, indicare il nome e l'indirizzo del destinatario.

⁴ Chi dispensa medicinali secondo l'articolo 26 deve conservare in ordine cronologico i bollettini di consegna di tutti i medicinali acquistati nonché i documenti relativi a ogni restituzione o distruzione di medicinali. Deve anche allegare le corrispondenti istruzioni per l'uso.

Art. 28 Detentori di animali da reddito

¹ I detentori di animali da reddito provvedono affinché le persone che utilizzano un medicamentum veterinario secondo l'articolo 26 registrino le seguenti indicazioni in un giornale dei trattamenti:³⁵

- a. la data della prima e dell'ultima utilizzazione;
- b. l'identificazione degli animali trattati o del gruppo di animali trattato, come ad esempio le marche auricolari;
- c. l'indicazione;
- d. la denominazione commerciale del medicamentum veterinario;
- e. la quantità;
- f. i termini d'attesa;
- g. le date della liberazione delle diverse derrate alimentari ottenute dall'animale da reddito;
- h. il nome della persona autorizzata a dispensare medicinali che ha prescritto, dispensato o somministrato il medicamentum veterinario.

² Essi sono tenuti, per ogni entrata destinata alla scorta e per ogni restituzione o distruzione di medicinali secondo l'articolo 26, ad annotare in maniera chiara le seguenti indicazioni:

- a. la data;
- b. la denominazione commerciale;
- c. la quantità in unità di confezioni;
- d. la ditta distributrice o la persona che riprende il medicamentum.

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2010, in vigore dal 15 apr. 2010 (RU 2010 1299).

Art. 29 Durata di conservazione

¹ I documenti di cui agli articoli 10, 19 e 26–28 come pure l'originale e le copie della prescrizione di foraggi medicinali e premiscele di medicinali vanno conservati durante tre anni, ma almeno sino alla conclusione di una procedura in corso.³⁶

² Sono fatti salvi termini di conservazione più lunghi secondo altri testi legislativi.

Capitolo 5: Esecuzione**Sezione 1: Controllo****Art. 30** Competenza e facoltà

¹ I veterinari cantonali sono responsabili per i controlli e per l'esecuzione della legislazione sugli agenti terapeutici in:³⁷

- a. farmacie veterinarie private;
- b. altre aziende di commercio al dettaglio il cui assortimento di medicinali è costituito prevalentemente da medicinali veterinari;
- c.³⁸ aziende registrate secondo l'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza del 23 novembre 2005³⁹ sulla produzione primaria.

² Essi possono in particolare:

- a. accedere nelle ore di apertura abituali, senza preavviso, a tutti i locali nonché ispezionare i veicoli nei quali sono conservati, lavorati o utilizzati medicinali veterinari o foraggi;
- b. consultare e mettere al sicuro tutti i registri e documenti, che devono essere allestiti o conservati conformemente alla presente ordinanza, come pure la contabilità;
- c.⁴⁰ prescrivere, in casi singoli, visite all'azienda supplementari a quelle previste nella convenzione Mvet, se nel quadro di controlli vengono constatati difetti che mettono in pericolo la sicurezza alimentare o la salute degli animali;
- d. prelevare campioni da animali vivi o macellati, nonché da medicinali e foraggi;
- e. mettere al sicuro, sequestrare, custodire ufficialmente all'indirizzo dell'autorità competente o distruggere medicinali veterinari nocivi per la salute,

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2010, in vigore dal 15 apr. 2010 (RU **2010** 1299).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 dall'O del 26 ott. 2011 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5297).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 14 nov. 2007 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6167).

³⁹ **RS 916.020**

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 dall'O del 26 ott. 2011 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5297).

vietati, non conformi alle prescrizioni della legislazione sugli agenti terapeutici o acquisiti illecitamente;

- f. controllare aziende e persone che riforniscono i detentori di animali da reddito di prodotti per il trattamento e la cura di animali.

³ I titolari di autorizzazioni per la fabbricazione e il commercio all'ingrosso forniscono ai veterinari cantonali, su richiesta, le indicazioni relative alle quantità di medicinali veterinari consegnati ai singoli acquirenti nel loro settore di controllo.

⁴ Previa consultazione dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), del Servizio d'accreditamento svizzero (SAS) e degli organi di controllo, l'UFV fissa in una direttiva tecnica forma e contenuto dei controlli. Con questi organismi provvede a far sì che i controlli effettuati in virtù della presente ordinanza siano coordinati con i controlli nel settore di competenza di tali organismi.⁴¹

⁵ Esso si adopera per garantire un'esecuzione uniforme della presente ordinanza da parte dei Cantoni.⁴²

Art. 31⁴³ Frequenza e delega dei controlli

¹ Le aziende di commercio al dettaglio e le farmacie veterinarie private che tengono medicinali per animali da reddito devono essere controllate almeno ogni cinque anni, gli studi per soli animali domestici almeno ogni dieci anni.

² Controlli supplementari sono svolti in funzione dei rischi.

³ La frequenza e il coordinamento dei controlli e la registrazione dei dati di controllo delle aziende di produzione primaria sono retti dall'ordinanza del 26 ottobre 2011⁴⁴ sul coordinamento dei controlli.

⁴ Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020⁴⁵ «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996⁴⁶ sull'accreditamento e sulla designazione.

Art. 32 Obbligo di collaborazione

¹ I titolari di farmacie veterinarie private o di altre aziende di commercio al dettaglio, nonché i detentori di animali da reddito hanno l'obbligo di collaborare in occasione dei controlli. In particolare occorre garantire agli organi di controllo:

- a. l'accesso;

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1455).

⁴² Introdotto dal n. I dell'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1455).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 dall'O del 26 ott. 2011 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5297).

⁴⁴ RS **910.15**

⁴⁵ Il testo di questa norma può essere visionata o ottenuta presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch).

⁴⁶ RS **946.512**

- b. il rilascio delle informazioni necessarie;
 - c. la consultazione della documentazione necessaria;
 - d. la collaborazione nel prelievo di campioni.
- ² La collaborazione durante i controlli non è indennizzata.

Art. 33 Rapporto periodico⁴⁷

¹ Gli organi di controllo fanno periodicamente rapporto all'UFV: ⁴⁸

- a. sul numero delle aziende controllate;
- b. sul numero e sul tipo di contestazioni;
- c. sulle misure amministrative ordinate;
- d. sulle denunce penali depositate.

² L'UFV valuta i rapporti e li pubblica in forma adeguata.⁴⁹

³ Gli organi di controllo possono inoltrare i rapporti all'ufficio cantonale di veterinaria ai fini della registrazione nel sistema informatico centrale di cui all'articolo 54a della legge del 1° luglio 1966⁵⁰ sulle epizootie.⁵¹

Art. 34⁵² Requisiti posti agli organi di controllo

¹ Gli organi di controllo incaricati di eseguire controlli in virtù della presente ordinanza devono disporre di un sistema di gestione della qualità secondo norme internazionali riconosciute ed essere accreditati conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996⁵³ sull'accREDITamento e sulla designazione.

² I singoli controllori devono disporre, nel loro settore specifico, di una qualifica sufficiente e di esperienza; devono inoltre perfezionarsi costantemente.

³ I controllori devono essere indipendenti dalle aziende che controllano. Nei casi di cui all'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968⁵⁴ sulla procedura amministrativa devono ricusarsi.

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1455).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1455).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1455).

⁵⁰ RS **916.40**

⁵¹ Introdotto dal n. 3 dell'all. all'O del 15 nov. 2006 (RU **2006** 5217). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1455).

⁵² Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 dall'O del 26 ott. 2011 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5297).

⁵³ RS **946.512**

⁵⁴ RS **172.021**

Sezione 2: Requisiti in materia di trattamento di dati sul consumo di medicinali veterinari

Art. 35 Obbligo di comunicazione

¹ Su richiesta dell'UFV:⁵⁵

- a. le persone soggette all'obbligo di tenere un registro dei medicinali conformemente all'articolo 43 LATer devono mettere a disposizione i dati rilevati nell'ambito di questo obbligo;
- b. le persone che prescrivono foraggi medicinali o premiscele di medicinali devono mettere a disposizione i dati rilevati su modulo ufficiale;
- c. le competenti autorità e organizzazioni devono mettere a disposizione i dati necessari all'esecuzione della presente ordinanza.

² L'Istituto trasmette periodicamente i dati relativi alla vendita di antibiotici all'UFV.⁵⁶

Art. 36 Collezione di dati

¹ L'UFV tratta i dati personali che gli sono messi a disposizione conformemente agli articoli 33 e 35. Allestisce in particolare una statistica del consumo di medicinali veterinari allo scopo di sorvegliare la situazione relativa alla resistenza agli antibiotici.⁵⁷

² Gli organi di controllo competenti secondo la presente ordinanza possono trattare autonomamente dati personali.

³ L'UFV e l'Istituto possono scambiarsi e mettere a disposizione dell'UFSP e dell'UFAG i dati rilevati.⁵⁸

⁴ I dati possono essere pubblicati in forma anonima.

⁵ Tutti i trattamenti sottostanno alla legge federale del 19 giugno 1992⁵⁹ sulla protezione dei dati.

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1455).

⁵⁶ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1455).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1455).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1455).

⁵⁹ RS **235.1**

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 37 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 3.

Art. 38 Modifica dell'allegato 2

Il Dipartimento dell'interno adegua regolarmente l'allegato 2 allo stato attuale della tecnica e della scienza.

Art. 39 Disposizione transitoria

¹ ...⁶⁰

² Gli organi di controllo devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 34 al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

³ ...⁶¹

⁴ Le premiscele di medicinali, la cui informazione sul medicinale non contiene indicazioni sull'idoneità della miscela nel processo di lavorazione previsto (art. 19 lett. c), possono essere utilizzate sino al 1° gennaio 2007.

⁵ I medicinali conservati dopo il 1° gennaio 2005 da una persona non autorizzata a dispensare medicinali, devono essere muniti di etichetta e di istruzioni per l'uso conformemente agli articoli 4 e 5.

Art. 40 Entrata in vigore

¹ Fatti salvi i capoversi 2-4, la presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2004.

² Gli articoli 16 capoverso 1 e 25-29 entrano in vigore il 1° gennaio 2005.

³ Gli articoli 9 e 18-21 entrano in vigore il 1° luglio 2005.

⁴ Gli articoli 8 capoverso 2 e 11 capoverso 2 lettera c entrano in vigore il 1° gennaio 2006.

⁶⁰ Abrogato dal n. II 1 dell'all. 2 dell'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, con effetto al 1° gen. 2006 (RU **2005** 5451).

⁶¹ Abrogato dal n. II 1 dell'all. 2 dell'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, con effetto al 1° gen. 2006 (RU **2005** 5451).

Allegato 1
(art. 10 cpv. 2)

Condizioni per la dispensazione di medicinali veterinari nell'ambito di una convenzione Mvet

1 Criteri di valutazione

In occasione della visita all'azienda, il veterinario che ha stipulato una convenzione Mvet, deve esaminare e documentare per scritto per ogni specie animale:

- a. lo stato di salute attuale dell'effettivo;
- b. i problemi di salute constatati dall'ultima visita, nonché i trattamenti e i controlli successivi effettuati;
- c. le indicazioni date per misure di profilassi e terapie dopo l'ultima visita;
- d. le registrazioni relative all'utilizzazione di medicinali veterinari e al deposito di medicinali veterinari nella stalla.

2 Frequenze minime di visita per ispezioni d'azienda

¹ Ogni azienda dev'essere visitata almeno due volte all'anno.

² Le aziende d'estivazione devono essere visitate almeno una volta durante il periodo d'estivazione.

³ Le ispezioni d'azienda vanno ripartite adeguatamente sull'arco dell'anno. Se possibile devono essere svolte nel corso di una visita dell'effettivo necessaria per motivi d'ordine medico. Nelle aziende dedite all'ingrasso che praticano l'ingrasso di un lotto omogeneo, le visite devono essere ripartite sui diversi gruppi di animali da ingrasso.

3 Contenuto e durata della convenzione

¹ La convenzione Mvet dev'essere conclusa per una durata di almeno un anno.

² Il veterinario si adopera per garantire un servizio d'emergenza permanente; egli per principio deve avere la propria sede nella regione del detentore di animali.

4 Obbligo di conservazione

¹ Il detentore di animali da reddito deve conservare i documenti allestiti dal veterinario per almeno tre anni.

² Il veterinario deve conservare le copie di questi documenti nella documentazione di cui all'articolo 27 capoverso 2. Vanno pure iscritte ulteriori visite dell'azienda.

*Allegato 2*⁶²
(art. 12–14)

Liste delle sostanze attive della medicina veterinaria che non richiedono concentrazioni massime se sono rispettati gli scopi di utilizzazione e le modalità di somministrazione indicati

Spiegazioni concernenti le liste

Le liste a e b contengono le sostanze attive che, rispettando gli scopi di utilizzazione e le modalità di somministrazione indicati, possono essere somministrate agli animali da reddito come medicinali veterinari e non richiedono la determinazione delle concentrazioni massime nella legislazione sulle derrate alimentari.

Soltanto le sostanze attive che figurano nella lista a possono essere utilizzate per fabbricare un medicamento veterinario di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere a–c^{bis} LATer destinato agli animali da reddito.

1 Scopo dell'utilizzazione

Aa	=	Antiallergici/antistamminici
Ag	=	Analgesici/antipiretici/antiinfiammatori/iperezzanti
Ai	=	Antiinfettivi/disinfettanti/cicatizzanti
Am	=	Antimicotici
An	=	Analetici/stimolanti
Ap	=	Antiparassitari/antelmintici
D	=	Medicamenti Diversi
Ex	=	Espettoranti/antiasmatici/antitussivi
Ho	=	Ormoni/regolatori del ciclo
K	=	Coccidiostatici
Tr	=	Anestetici/sedativi/tranquillanti
V	=	Vitamine/sostanze minerali

⁶² Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 24 mar. 2010, in vigore dal 15 apr. 2010 (RU 2010 1299).

2 Lista a

Principio attivo	Scopo dell'utilizzazione	Modalità di somministrazione	Osservazioni
Acido ascorbico (vitamina C)	V	orale, parenterale	
Acido ialuronico	Ag	orale, parenterale	
Acido di mela	D	topico	
Acido pantotenico	V	orale, parenterale	
Acido propionico	D	orale	
Aghi di abete rosso	D	orale	
Alcol isopropilico	Ai	topico	
Alginato come alginato di sodio	D	orale	
Allantoina	Ai	topico	
Aloe, di Barbados e del Capo, suo estratto secco e relativi preparati	D	orale	
Ammonium-bituminosulfonate (ictammolo)	Ag/Ai	topico	
Anaerobi del ruminante	D	orale	
Artemisia	D	orale	
Bacche di ginepro	D	orale	
Biotina (vitamina H)	V	orale, parenterale	
Butafosfano	D	parenterale	
Calcio come	V	orale, parenterale	
– borogluconato			
– carbonato			
– cloruro			
– gluconato			
– fosfato idrogenato			
– idrossido			
– fosfato			
Canfora	Ag	topico	
Caolina (argilla bianca, bolus alba)	D	orale, topico	
Carbone attivo	D	orale	
Carruba	D	orale	
Centaurea minore	D	orale	
Cianocobalamina (vitamina B12)	V	orale, parenterale	
Clorexidina	Ai	topico	
Cloridrato di betaina	D	orale	
Cloruro di ammonio	Ex	orale	
Cloruro di benzalconio	Ai	topico	
Cloruro di benzetonio	Ai	topico	
Colecalciferolo (vitamina D)	V	orale, parenterale	
Corteccia di China, relativi estratti e preparati standardizzati	D	orale	
Corteccia di tiglio	D	orale	
Dexpantenolo	V	orale, parenterale	

Principio attivo	Scopo dell'utilizzazione	Modalità di somministrazione	Osservazioni
Fenolo liquido (acido carbolico)	Ai	topico	
Fiori di arnica	Ag	topico	
Fiori di camomilla	D	orale, topico	
Fiori di Hamamelis	Ag	topico	
Fitomenadione (vitamina K1) e Menadione (vitamina K3)	V	parenterale	
Foglie di melissa	D	orale	
Foglie di rosmarino	Ag	topico	
Fosfato come – aminoetil diidrogeno fosfato – aminoetil fosfato	V	parenterale	
Fruttosio	D	orale, parenterale	
Gemma di pioppo	Ag	topico	
Glicerina	D	topico	
Glicina	D	orale	
Glucosio	D	orale, parenterale	
Iodio	V		
Iodio come – iodopovidone – ioduro di potassio	Ai	intrauterino, orale, topico	
Iodio come – nonossinolo	Ai	topico	Per la profilassi della mastite nelle vacche
Lattosio	D	orale, parenterale	
Magnesio come – cloride – idrossido – ipofosfato – solfato	V	orale, parenterale	
Manganese come – solfato monoidrato	V		
Mentolo	D	orale, topico	
Metilsalicilato	Ag	topico	
Metionina come – acetilmetionina	D	parenterale	
Nicotinamide (vitamina PP)	V	orale, parenterale	
Nonivamide	Ag	topico	
Olio di alloro	Ai	topico	
Olio di cipresso	Ag	topico	
Olio di eucaliptus	Ag	topico	
Olio di lavanda	Ai	topico	
Olio di lino	Ai	topico	
Ossido di ferro	V		
Pepe di Cayenna	Ag	topico	

Principio attivo	Scopo dell'utilizzazione	Modalità di somministrazione	Osservazioni
Pepsina	D	orale	
Piridossina (vitamina B6)	V	orale, parenterale	
Potassio come	V	orale, parenterale	
– carbonato			
– cloride			
– diidrogeno fosfato			
– gluconato			
Propilenglicolo	D	orale	
Radice di genziana, relativi estratti e preparati standardizzati	D	orale	
Radice di zenzero	D	orale	
Retinolo come	V		
– acetato			
– palmitato			
Riboflavina (vitamina B2)	V	orale, parenterale	
Semi di cumino	D	orale	
Semi di finocchio	D	orale	
Semi di trigonella	D	orale	
Simeticone (Dimeticone)	D	orale	
Sodio come	V	orale, parenterale	
– acetato			
– cloride			
– diidrogeno fosfato			
– carbonato d'idrogeno			
– solfato			
Solfato rameico	V		
Solfossido di dimetile	D	topico	
Sorbitolo	D	orale, parenterale	
Tannino	D	orale, topico	
Tiamina (vitamina B1)	V	orale, parenterale	
Timolo	Ai	topico	Anche per il trattamento della varroasi nelle arnie
Tocoferolo (vitamina E) come	V	orale, parenterale	
– alfa-tocoferolo			
– tocoferol acetato			
Toldimfos	D	parenterale	

Lista a / Medicamenti omeopatici

Tutti i rimedi omeopatici unitari esistenti in un potenziamento D6 o più sono componenti della lista a.

Nella lista figurano singolarmente i rimedi unitari che possono essere impiegati senza termini di attesa anche in un potenziamento inferiore a D6 nelle indicazioni riportate. Se non viene indicato alcun potenziamento minimo, il rimedio unitario omeopatico può essere impiegato in tutti i potenziamenti, incluse le tinture madri.

Il procedimento di fabbricazione si basa:

- sulla Homöopathische Arzneibuch (HAB) tedesca,
- sulla Pharmacopée Française (Ph.F.; sotto «préparations homéopathiques») oppure
- sulla British Homeopathic Pharmacopoeia (B.Hom.P.).

Rimedi unitari omeopatici	Parti di piante impiegate	Potenziamento	Osservazioni
Adonis vernalis	Parte aerea o intera pianta	D2 o più	
Aesculus hippocastanum	Semi	D1 o più	
Agnus castus (Vitex agnus castus)	Frutti		
Ailanthus altissima = Ailanthus glandulosa	Rami e cortec-cia		
Allium cepa	Bulbo		
Apocynum cannabinum	Parte sotteranea, soprattutto radici	D2 o più	orale
Aqua levici			
Arnica montana	Fiori, intera pianta o radici	D1 o più	
Artemisia abrotanum	Rami e foglie		
Atropa belladonna	Intera pianta	D2 o più	
Bellis perennis	Intera pianta		
Calendula officinalis	Petali e parte aerea	D1 o più	
Camphora		D2 o più	
Cardiospermum halicacabum	Parte aerea		
Carduus marianus (= Silybum marianum)	Semi		
Convallaria majalis	Parte aerea	D3 o più	
Crataegus oxyacantha e C. monogyna	Foglie, frutti e fiori		
Echinacea purpurea, E. angustifolia e E. pallida	Parte aerea e/o radici	D1 o più	
Eucalyptus globulus	Foglie		

Rimedi unitari omeopatici	Parti di piante impiegate	Potenziamento	Osservazioni
<i>Euphrasia officinalis</i> = <i>Euphrasia rostkoviana</i>	Intera pianta		
<i>Ginkgo biloba</i>	Foglie	D3 o più	
<i>Panax ginseng</i> (= <i>Panax pseudoginseng</i>)	Radici		
<i>Hamamelis virginiana</i>	Corteccia e/o foglie	D1 o più	
<i>Harunga madagascariensis</i> (= <i>Harunga o Harungana madagascariensis</i>)	Foglie e corteccia	D3 o più	
<i>Harpagophytum procumbens</i>	Bulbi della radice secondaria		
<i>Hypericum perforatum</i>	Parte aerea		
<i>Lachnanthes tinctoria</i>	Intera pianta	D3 o più	
<i>Lobaria pulmonaria</i> (= <i>Sticta pulmonaria</i>)	Intero lichene		
<i>Okoubaka aubrevillei</i>	Corteccia		
<i>Phytolacca americana</i> (= <i>P. decandra</i>)	Radici	D3 o più	
<i>Prunus laurocerasus</i> L. (= <i>Laurocerasus officinalis</i>)	Foglie	D3 o più	
<i>Ruta graveolens</i>	Parte aerea	D3 o più	Da non impiegare negli animali che servono per la produzione di latte
<i>Selenicereus grandiflorus</i> (= <i>Cereus grandiflorus</i>)	Fusto e fiori	D2 o più	
<i>Serenoa repens</i> (= <i>Sabal serrulata</i>)	Frutti		
<i>Solidago virgaurea</i>	Intera pianta		
<i>Syzygium cumini</i> (= <i>Syzygium jambolanum</i>)	Semi		
<i>Thuja occidentalis</i>	Foglie e rami	D2 o più	
<i>Turnera diffusa</i> (= <i>Turnera aphrodisiaca</i> , <i>Damiana</i>)	Foglie		
<i>Urginea maritima</i> (= <i>Scilla</i> , <i>Urginea maritima</i> var. <i>Rubra</i>)	Bulbo	D2 o più	oral
<i>Urtica dioica</i>	Parte aerea oppure intera pianta		
<i>Virola sebifera</i> (= <i>Myristica sebifera</i>)	Succo ottenuto dalla corteccia	D2 o più	
<i>Viscum album</i>	Rami con foglie e bacche		

3 Lista b

Sostanza attiva	Scopo dell'utilizzazione	Modalità di somministrazione	Osservazioni
Acetilcisteina	Ex	orale	
Acido acetilsalicico	Ag	orale	Non indicato per vacche in lattazione e galline ovaiole
Acido formico	Ap		Per il trattamento della varroasi nelle arnie
Acido salicilico e sodio salicilato	Ag	topico	
Acido salicilico e sodio salicilato	Ag	orale	Non indicato per vacche in lattazione e galline ovaiole
Acido tiludronico	D	intravenoso	Per equini (da non impiegare negli animali il cui latte viene immesso in commercio).
Acido undecilenico	Am	topico	
Adrenalina	Ho	parenterale	Combinato con anestesia locale e come terapia in casi d'urgenza nell'anestesia
Atropina	D	orale, parenterale	Somministrazione orale combinata con rimedi antitussivi e parenterale come parasimpaticolitico
Bismuto come – subcarbonato – subnitrito – alluminato	D	intramammario, orale e topico	Per applicazione intramammaria; termine d'attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic
Bromexina cloridrato	Ex	orale, parenterale	Termine d'attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic; da non impiegare nelle vacche il cui latte viene immesso in commercio.
Bronopolo	Ai		Disinfettante per pesci; termine d'attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic
Brotizolam	D	parenterale	Come stimolante dell'appetito a scopi terapeutici nei bovini
Buserelina	Ho	parenterale	
Butorfanolo	Ag	parenterale	Termine d'attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic
Butossidi di piperonile	Ap	topico	
Carbetocina	Ho	parenterale	Come tonico uterino post partum per bovini e suini
Catrame di betulla	Ai	topico	
Catrame di conifera	Ai	topico	Malattie dello zoccolo nei ruminanti e suini

Sostanza attiva	Scopo dell'utilizzazione	Modalità di somministrazione	Osservazioni
Cefacetrile	Ai	intramammario	Iniettore mammario per vacche: – tessuto commestibile: termine d'attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic – latte: valore limite secondo l'OsOE (RS 817.021.23).
Cefoperazone	Ai	intramammario	Iniettore mammario per vacche: – tessuto commestibile: termine d'attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic – latte: valore limite secondo l'OsOE (RS 817.021.23).
Chetanserina	D	topico	Per la cura delle ferite negli equini
Cloramina	Ai	topico	Disinfettante per mammelle
Clorfenamina	Aa	orale	
Cobalto come – carbonato – cloride	V	orale	
Colofonio	D	topico	
Condroitinsolfato	D	intraarticolare, parenterale	Malattie articolari degli equini
Dembrexina cloridrato	Ex	orale	Secretolitico per equini; termine d'attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic
Detomidina	Tr	parenterale	Sedativo e preanestestico per equini e bovini; termine d'attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic
Doxapram	An	sublinguale, parenterale	Termine d'attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic
Enilconazolo	Ai	topico	
Ergometrina (maleato)	D	parenterale	Come tonico uterino post partum
Estratto di piretro	Ap	topico	
Fenpipramide cloridrato	D	intravenoso	Per equini
Flumetrina	Ap	topico	Per api mellifere
Formaldeide	D	topico	
Ferro come – sali – oxidextran (Gleptoferron) – composti	V	orale, parenterale	

Sostanza attiva	Scopo dell'utilizzazione	Modalità di somministrazione	Osservazioni
Furosemide	D	parenterale	Tempo d'attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic
Gonadorelina e D-Phe ⁶ Gonado-Horelina		parenterale	
Gonadotropina	Ho	parenterale	
Guaiacolo	Ai	topico	
Idrocortisone	Ag	topico	
Idrossietilamilopectina (HAES)	D	parenterale	Come espansore del plasma
Isoflurane	Tr	inalativo	Anestetico; termine di attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic
Isossuprina	D	parenterale	Rilassante uterino
Ketoprofene	Ag	orale	Termine di attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic
Lecirelina	Ho	parenterale	Per bovini, equini, conigli
Levometadone	Ag	intravenoso	Analgesico e anestetico per equini; termine d'attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic
Lidocaina cloridrato	Tr	parenterale	Anestetico locale; termine d'attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic
Manganese come – solfato	V	orale	
Medrossiprogesterone acetato	Ho	intravaginale	Solo per l'impiego terapeutico e zootecnico; termine d'attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic
Menbutone	D	parenterale	
Natamicina	Am	topico	Antimicotico per bovini ed equini
Neostigmina come – bromido – metilsolfato	D	parenterale	
Olio di fegato di merluzzo	D	orale, topico	
Olio di trementina, medico	Ag	topico	
Ossitocina	Ho	parenterale	
Paracetamolo	Ag	orale	Termine d'attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic

Sostanza attiva	Scopo dell'utilizzazione	Modalità di somministrazione	Osservazioni
Pentobarbital	Tr	parenterale	Anestetico; termine d'attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic
Policresulene	Ai	intrauterino, topico	
Polimixina B solfato	Ai	intraoculare	Per applicazione all'occhio
Praziquantel	Ap	orale	
Pretcamide (cropropamide e crotetamide)	An	orale	Come stimolante respiratorio in ostetricia
Procaina cloridrato	D	parenterale	Solo combinato con antibiotici alla penicillina
Progesterone	Ho	parenterale, intravaginale	Solo per l'impiego terapeutico e zootecnico; termine d'attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic
Prostaglandina F2 alfa e analoghe: Cloprostenolo, Dinoprost, Dinoprostone, Etiproston, Luprostitol, Tiaprost	Ho	parenterale	Luteolisi; termine d'attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic
Pyrantel come – embonato – idrogenotartrato	Ap	orale	Antelmintico per equini; termine d'attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic
Rame come – solfato	Ai	orale, topico	
Retinolo (vitamina A)	V	orale, parenterale, topico	
Romifidina	Tr	parenterale	Sedativo e preanestetico per equini; termine d'attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic
Salicilato di alluminio	Ag	orale, topico	Esclusa la somministrazione orale per vacche in lattazione
Selenio come – sodio seleniuro	V	orale, parenterale	
Tetracainidrocloreide	D	topico	Anestetico locale; termine d'attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic
Tiamilale	Tr	parenterale	Termine d'attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic
Trementina di larice	Ag	topico	

Sostanza attiva	Scopo dell'utilizzazione	Modalità di somministrazione	Osservazioni
Triclormetiazide	D	orale	Termine d'attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic
Tripelenamina	Aa	parenterale	Termine d'attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic
Xilazina	Tr	parenterale	Sedativo e preanestetico per equini e bovini; termine d'attesa conformemente all'omologazione di Swissmedic
Zinco come – ossido – solfato	D	orale, topico	
Zinco-bacitracina	Ai	topico	Per l'uso intramammario osservare le concentrazioni massime indicate nell'OSoE (RS 817.021.23).

Allegato 3
(art. 37)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

...⁶³

⁶³ Le mod. possono essere consultate alla RU **2004** 4057.

*Allegato 4*⁶⁴
(art. 10a)

Sostanze e preparati che non possono essere somministrati ad animali da reddito

Le sostanze e i preparati seguenti non possono essere somministrati ad animali da reddito:

- a. stilbeni, loro derivati, sali ed esteri, nonché tireostatici;
- b. sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché beta-agoniste che favoriscono l'ingrassamento, nella misura in cui non siano accordate eccezioni nell'omologazione di medicinali ad uso veterinario;
- c. sostanze che rendono la carne tenera («tenderizer»);
- d. aristolochia spp. e i suoi preparati, cloranfenicolo, cloroformio, cloropromazina, colchicina, dapsone, dimetridazolo, metronidazolo, nitrofurani (incluso il furazolidone), ronidazolo.

⁶⁴ Introdotta dal n. II 1 dell'all. 2 dell'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5451).